



Tribunale di Bologna – Tribunale di Sorveglianza di Bologna

n. 106 prot. int.

Visti i precedenti provvedimenti prot. int. n. 75 del 24.02.2020, prot. int. n. 77 del 26.02.2020, prot. int. n. 85 del 28.02.2020 e n. 92 del 04.03.2020 con i quali sono state adottate le misure organizzative in relazione alla nota situazione sanitaria del territorio;

Richiamata la normativa generale e di dettaglio in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, il D.L. 2 marzo 2020 n. 9 la cui applicazione resta ferma, il D.P.C.M. 8 marzo 2020 e il D.L. 8 marzo 2020 n. 11, che si allega;

Visto il comunicato urgente pubblicato sul portale istituzionale del Ministero della Giustizia il giorno 8 marzo 2020 ore 17:30, che si allega alla presente,

DISPONE

l'integrale applicazione di quanto disposto dal D.L. 8 marzo 2020 n. 11 pubblicato sulla G.U. n. 60 dell'8 marzo 2020 vigente al 9 marzo 2020 con effetto immediato per tutti i procedimenti nel settore civile e nel settore penale radicati presso questo Tribunale, relativamente al **“periodo cuscinetto” che va dal 9 marzo al 22 marzo 2020**.

Pertanto, nel suddetto periodo – salve le eccezioni previste dal decreto – le udienze dei procedimenti civili e penali pendenti presso il Tribunale ordinario di Bologna, il Tribunale di Sorveglianza, il Giudice di Pace di Bologna, il Giudice di Pace di Imola e il Giudice di Pace di Porretta Terme sono rinviate d'ufficio a data successiva al 22 marzo 2020 e dunque non saranno tenute.

Per quanto riguarda gli Uffici del Giudice di Pace, le uniche udienze non sottoposte a sospensione d'ufficio sono quelle di convalida dell'espulsione, allontanamento e trattenimento di cittadini di paesi terzi. Tutte le altre sono rinviate d'ufficio.

Durante il medesimo periodo, a norma del comma 2, dell'art. 1 D.L. 11/2020, sono sospesi i termini per il compimento di qualsiasi atto dei procedimenti rinviati di cui al comma 1 del medesimo articolo. Fanno eccezione alla regola del rinvio d'ufficio e quindi saranno tenute:

- Nel settore civile:
udienze nelle cause relative ad alimenti o ad obbligazioni alimentari derivanti da rapporti di famiglia, di parentela, di matrimonio o di affinità; nei procedimenti cautelari aventi ad oggetto la tutela di diritti fondamentali della persona; nei procedimenti per l'adozione di provvedimenti in materia di tutela, di amministrazione di sostegno, di interdizione, di inabilitazione nei soli casi in cui viene dedotta una motivata situazione di indifferibilità incompatibile anche con l'adozione di provvedimenti provvisori, e sempre che l'esame diretto della persona del beneficiario, dell'interdicendo e dell'inabilitando non risulti incompatibile con le sue condizioni di età e salute; nei procedimenti di cui all'art. 35 della legge 23 dicembre 1978, n. 833; nei procedimenti di cui

all'articolo 12 della legge 22 maggio 1978, n. 194; nei procedimenti per l'adozione di ordini di protezione contro gli abusi familiari; nei procedimenti di convalida dell'espulsione, allontanamento e trattenimento di cittadini di paesi terzi e dell'Unione europea; nei procedimenti di cui all'articolo 283, 351 e 373 del codice di procedura civile e, in genere, in tutti i procedimenti la cui ritardata trattazione può produrre grave pregiudizio alle parti. In quest'ultimo caso, la dichiarazione di urgenza è fatta dal capo dell'ufficio giudiziario o dal suo delegato in calce alla citazione o al ricorso, con decreto non impugnabile e, per le cause già iniziate, con provvedimento del giudice istruttore o del presidente del collegio, egualmente non impugnabile.

A norma dell'art. 2 comma 6 del D.L. 8 marzo 2020 n. 11, per questo Tribunale presso il quale è da tempo attivo il servizio di deposito telematico anche per gli atti e documenti di cui all'articolo 16-bis, comma 1-bis, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, dalla data di entrata in vigore del decreto (09.03.2020) e fino al 31.05.2020, gli atti sono depositati esclusivamente in modalità telematica. Gli obblighi di pagamento del contributo unificato di cui all'articolo 14 del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, nonché l'anticipazione forfettaria di cui all'articolo 30 del medesimo decreto, connessi al deposito degli atti con le modalità previste dal periodo precedente, sono assolti con sistemi telematici di pagamento anche tramite la piattaforma tecnologica di cui all'articolo 5, comma 2, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82.

- Nel settore penale:

udienze di convalida dell'arresto o del fermo, udienze dei procedimenti nei quali nel periodo di sospensione scadono i termini di cui all'articolo 304 del codice di procedura penale, udienze nei procedimenti in cui sono state richieste o applicate misure di sicurezza detentive e, quando i detenuti, gli imputati, i proposti o i loro difensori espressamente richiedono che si proceda, altresì le seguenti: a) udienze nei procedimenti a carico di persone detenute, salvo i casi di sospensione cautelativa delle misure alternative, ai sensi dell'articolo 51-ter della legge 26 luglio 1975, n. 354; b) udienze nei procedimenti in cui sono state applicate misure cautelari o di sicurezza; c) udienze nei procedimenti per l'applicazione di misure di prevenzione o nei quali sono state disposte misure di prevenzione; d) udienze nei procedimenti a carico di imputati minorenni. 3) udienze nei procedimenti che presentano carattere di urgenza, per la necessità di assumere prove indifferibili, nei casi di cui all'articolo 392 del codice di procedura penale. La dichiarazione di urgenza è fatta dal giudice o dal presidente del collegio, su richiesta di parte, con provvedimento motivato e non impugnabile.

Con specifico riferimento alle udienze penali (dibattimentali, preliminari della sezione impugnazioni cautelari) il rinvio viene disposto fuori udienza, per ciò che concerne i processi per i quali il decreto legge non prevede deroghe alla regola del rinvio d'ufficio.

In tali casi, verrà disposto dai Magistrati assegnatari dei rispettivi procedimenti decreto di differimento con l'indicazione della data della nuova udienza e dell'incombenza cui è destinata, anche solo con richiamo dell'attività prevista per l'udienza rinviata.

La comunicazione sarà fatta ai soli difensori nei procedimenti per i quali sia stata già dichiarata l'assenza, ovvero con la rinnovazione delle notifiche negli altri casi. Verranno regolarmente trattate le udienze con rito direttissimo e le udienze di cui al punto 2 della lettera g) dell'art 2 comma 1 D.L. 11/2020.

Saranno tenute le udienze dei procedimenti nei quali nel periodo di sospensione scadono i termini di cui all'art 304 c.p.p. e le udienze nei processi nei quali siano state richieste o applicate misure di sicurezza detentive.

Negli altri casi di cui al numero 2) della richiamata lettera g) i difensori che intendano chiedere che l'udienza sia tenuta vorranno, per cortesia istituzionale e in spirito di leale collaborazione, fare pervenire con congruo anticipo e comunque almeno 24 ore prima alla cancelleria interessata ed eventualmente anche al magistrato, possibilmente con strumenti di comunicazione telematica, la richiesta di trattazione della causa.

In assenza di tale dichiarazione verrà disposto anche in tali casi il rinvio d'ufficio fuori udienza.

La sospensione dei termini riguarda solo quelli successivi al rinvio delle udienze.

I termini processuali che per legge iniziano a decorrere prima del rinvio delle udienze non sono sospesi per cui le relative attività processuali possono essere svolte dai difensore.

Per ridurre l'accesso in cancelleria saranno accettati e si raccomandano depositi con lo strumento della posta elettronica PEC istituzionale o PEO dei funzionari responsabili del servizio. Sul punto si rinvia ad eventuali intese specifiche con il COA.

Le predette prescrizioni generali trovano concretizzazione negli specifici decreti adottati dai Presidenti di sezione per regolare in dettaglio le materie escluse dalla clausola generale di rinvio delle udienze, allegati al presente provvedimento, o che saranno successivamente emanate con comunicazione agli interessati e pubblicazione sul sito del Tribunale.

Si confermano le vigenti disposizioni in merito alla riduzione dell'accesso alle cancellerie civili, penali ed amministrative limitato alle sole attività urgenti ed indifferibili, rimanendo così sospesi tutti gli altri servizi amministrativi al pubblico, civili e penali.

Il presente provvedimento, avente valore provvisorio ed urgente, potrà essere soggetto a modifica, anche in relazione all'evolversi della situazione emergenziale o a seguito di diverse disposizioni del Presidente della Corte di Appello e del Procuratore Generale o del Prefetto.

Si comunichi ai Magistrati, togati ed onorari, a tutto il personale amministrativo in servizio presso il Tribunale di Bologna e gli Uffici del Giudice di Pace di Bologna, Imola, Porretta Terme, alla Procura della Repubblica in sede, al Presidente della Corte d'Appello di Bologna, al Procuratore Generale di Bologna, al Presidente dell'Ordine degli Avvocati di Bologna, alla RSU, OO.SS. e al Nucleo CC Tribunali, al coordinatore dei servizi di presidio e vigilanza degli accessi.

Si affigga all'esterno del Palazzo di Giustizia.

Si pubblichi sul sito internet del Tribunale.

Bologna, 9 marzo 2020

F.to Il Presidente del Tribunale

Francesco M. Caruso

F.to Il Presidente del Tribunale di Sorveglianza

Antonietta Fiorillo

Allegati:

- *D.L. 8 marzo 2020 n. 11*
- *Comunicato urgente del Ministero della Giustizia in data 8 marzo 2020, ore 17.30*
- *Provvedimento Presidente IV sezione civile – Esecuzioni immobiliari*
- *Provvedimento Presidente della I sezione civile.*

DECRETO-LEGGE 8 marzo 2020, n. 11

Misure straordinarie ed urgenti per contrastare l'emergenza epidemiologica da COVID-19 e contenere gli effetti negativi sullo svolgimento dell'attività giudiziaria. (20G00029)

(GU n.60 del 8-3-2020)

Vigente al: 8-3-2020

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;
Visto l'articolo 10 del decreto-legge 2 marzo 2020, n. 9;
Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di emanare disposizioni per contrastare l'emergenza epidemiologica da COVID-19 e contenerne gli effetti negativi sullo svolgimento dell'attività giudiziaria e dell'attività connessa;
Considerata la finalità di assicurare, mediante le predette misure urgenti, per quanto possibile, continuità ed efficienza del servizio giustizia;
Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 6 marzo 2020;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e del Ministro della giustizia;

Emana
il seguente decreto-legge

Art. 1

Differimento urgente delle udienze e sospensione dei termini nei procedimenti civili, penali, tributari e militari

1. A decorrere dal giorno successivo alla data di entrata in vigore del presente decreto e sino al 22 marzo 2020 le udienze dei procedimenti civili e penali pendenti presso tutti gli uffici giudiziari, con le eccezioni indicate all'articolo 2, comma 2, lettera g), sono rinviate d'ufficio a data successiva al 22 marzo 2020.

2. A decorrere dal giorno successivo alla data di entrata in vigore del presente decreto e sino al 22 marzo 2020 sono sospesi i termini per il compimento di qualsiasi atto dei procedimenti indicati al comma 1, ferme le eccezioni richiamate. Ove il decorso abbia inizio durante il periodo di sospensione, l'inizio stesso è differito alla fine di detto periodo.

3. Ai procedimenti nei quali le udienze sono rinviate a norma del comma 1, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 2, commi 4 e 5. Resta ferma l'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 10 del decreto-legge 2 marzo 2020, n. 9.

4. Le disposizioni del presente articolo, in quanto compatibili, si applicano altresì ai procedimenti relativi alle commissioni tributarie e alla magistratura militare.

Art. 2

Misure urgenti per contrastare l'emergenza epidemiologica da COVID-19 e contenerne gli effetti in materia di giustizia

1. Ferma l'applicazione delle previsioni di cui al decreto-legge 2 marzo 2020 n. 9, per contrastare l'emergenza epidemiologica da COVID-19 e contenerne gli effetti negativi sullo svolgimento dell'attività giudiziaria, a decorrere dal 23 marzo e fino al 31 maggio 2020 i capi degli uffici giudiziari, sentiti l'autorità sanitaria regionale, per il tramite del Presidente della Giunta della Regione, e il Consiglio dell'ordine degli avvocati, adottano le misure organizzative, anche relative alla trattazione degli affari giudiziari, necessarie per consentire il rispetto delle indicazioni igienico-sanitarie fornite dal Ministero della salute, anche d'intesa con le Regioni, dal Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri, dal Ministero della giustizia

e delle prescrizioni di cui all'allegato 1 al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 8 marzo 2020, al fine di evitare assembramenti all'interno dell'ufficio giudiziario e contatti ravvicinati tra le persone. Per gli uffici diversi dalla Corte suprema di cassazione e dalla Procura generale presso la Corte di cassazione, le misure sono adottate d'intesa con il Presidente della Corte d'appello e con il Procuratore generale della Repubblica presso la Corte d'appello dei rispettivi distretti.

2. Per assicurare le finalita' di cui al comma 1, i capi degli uffici giudiziari possono adottare le seguenti misure:

a) la limitazione dell'accesso del pubblico agli uffici giudiziari, garantendo comunque l'accesso alle persone che debbono svolgervi attivita' urgenti;

b) la limitazione, sentito il dirigente amministrativo, dell'orario di apertura al pubblico degli uffici anche in deroga a quanto disposto dall'articolo 162 della legge 23 ottobre 1960, n. 1196, ovvero, in via residuale e solo per gli uffici che non erogano servizi urgenti, la chiusura al pubblico;

c) la regolamentazione dell'accesso ai servizi, previa prenotazione, anche tramite mezzi di comunicazione telefonica o telematica, curando che la convocazione degli utenti sia scaglionata per orari fissi, nonche' l'adozione di ogni misura ritenuta necessaria per evitare forme di assembramento;

d) l'adozione di linee guida vincolanti per la fissazione e la trattazione delle udienze;

e) la celebrazione a porte chiuse, ai sensi dell'articolo 472, comma 3, del codice di procedura penale, di tutte le udienze penali pubbliche o di singole udienze e, ai sensi dell'articolo 128 del codice di procedura civile, delle udienze civili pubbliche;

f) la previsione dello svolgimento delle udienze civili che non richiedono la presenza di soggetti diversi dai difensori e dalle parti mediante collegamenti da remoto individuati e regolati con provvedimento del Direttore generale dei sistemi informativi e automatizzati del Ministero della giustizia. Lo svolgimento dell'udienza deve in ogni caso avvenire con modalita' idonee a salvaguardare il contraddittorio e l'effettiva partecipazione delle parti. Prima dell'udienza il giudice fa comunicare ai procuratori delle parti ed al pubblico ministero, se e' prevista la sua partecipazione, giorno, ora e modalita' di collegamento. All'udienza il giudice da' atto a verbale delle modalita' con cui si accerta dell'identita' dei soggetti partecipanti e, ove trattasi di parti, della loro libera volonta'. Di tutte le ulteriori operazioni e' dato atto nel processo verbale;

g) la previsione del rinvio delle udienze a data successiva al 31 maggio 2020 nei procedimenti civili e penali, con le seguenti eccezioni:

1) udienze nelle cause di competenza del tribunale per i minorenni relative alle dichiarazioni di adottabilita', ai minori stranieri non accompagnati, ai minori allontanati dalla famiglia ed alle situazioni di grave pregiudizio; nelle cause relative ad alimenti o ad obbligazioni alimentari derivanti da rapporti di famiglia, di parentela, di matrimonio o di affinita'; nei procedimenti cautelari aventi ad oggetto la tutela di diritti fondamentali della persona; nei procedimenti per l'adozione di provvedimenti in materia di tutela, di amministrazione di sostegno, di interdizione, di inabilitazione nei soli casi in cui viene dedotta una motivata situazione di indifferibilita' incompatibile anche con l'adozione di provvedimenti provvisori, e sempre che l'esame diretto della persona del beneficiario, dell'interdicendo e dell'inabilitando non risulti incompatibile con le sue condizioni di eta' e salute; nei procedimenti di cui all'articolo 35 della legge 23 dicembre 1978, n. 833; nei procedimenti di cui all'articolo 12 della legge 22 maggio 1978, n. 194; nei procedimenti per l'adozione di ordini di protezione contro gli abusi familiari; nei procedimenti di convalida dell'espulsione, allontanamento e trattenimento di cittadini di paesi terzi e dell'Unione europea; nei procedimenti di cui all'articolo 283, 351 e 373 del codice di procedura civile e, in genere, in tutti i procedimenti la cui ritardata trattazione puo' produrre grave pregiudizio alle parti. In quest'ultimo caso, la dichiarazione di urgenza e' fatta dal capo dell'ufficio giudiziario o dal suo delegato in calce alla citazione o al ricorso, con decreto non impugnabile e, per le cause gia' iniziate, con provvedimento del giudice istruttore o del presidente del collegio, egualmente non impugnabile;

2) udienze di convalida dell'arresto o del fermo, udienze dei procedimenti nei quali nel periodo di sospensione scadono i termini di cui all'articolo 304 del codice di procedura penale, udienze nei procedimenti in cui sono state richieste o applicate misure di sicurezza detentive e, quando i detenuti, gli imputati, i proposti o i loro difensori espressamente richiedono che si proceda, altresì le seguenti:

a) udienze nei procedimenti a carico di persone detenute, salvo i casi di sospensione cautelativa delle misure alternative, ai

sensi dell'articolo 51-ter della legge 26 luglio 1975, n. 354;

b) udienze nei procedimenti in cui sono state applicate misure cautelari o di sicurezza;

c) udienze nei procedimenti per l'applicazione di misure di prevenzione o nei quali sono state disposte misure di prevenzione;

d) udienze nei procedimenti a carico di imputati minorenni;

3) udienze nei procedimenti che presentano carattere di urgenza, per la necessita' di assumere prove indifferibili, nei casi di cui all'articolo 392 del codice di procedura penale. La dichiarazione di urgenza e' fatta dal giudice o dal presidente del collegio, su richiesta di parte, con provvedimento motivato e non impugnabile.

h) lo svolgimento delle udienze civili che non richiedono la presenza di soggetti diversi dai difensori delle parti mediante lo scambio e il deposito in telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni, e la successiva adozione fuori udienza del provvedimento del giudice.

3. Per il periodo di efficacia dei provvedimenti di cui al comma 2 che precludano la presentazione della domanda giudiziale e' sospesa la decorrenza dei termini di prescrizione e decadenza dei diritti che possono essere esercitati esclusivamente mediante il compimento delle attivita' precluse dai provvedimenti medesimi.

4. Nei procedimenti penali il corso della prescrizione e i termini di cui agli articoli 303, 309, comma 9, 311, commi 5 e 5-bis, e 324, comma 7, del codice di procedura penale e agli articoli 24, comma 2, e 27, comma 6, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 rimangono sospesi per il tempo in cui il procedimento e' rinviato ai sensi del comma 2, lettera g), e, in ogni caso, non oltre il 31 maggio 2020.

5. Ai fini del computo di cui all'articolo 2 della legge 24 marzo 2001, n. 89, nei procedimenti nei quali le udienze sono rinviate a norma del presente articolo non si tiene conto del periodo decorrente dalla data del provvedimento di rinvio dell'udienza alla data della nuova udienza, sino al limite massimo di tre mesi successivi al 31 maggio 2020.

6. Dalla data di entrata in vigore del presente decreto e fino al 31 maggio 2020, negli uffici che hanno la disponibilita' del servizio di deposito telematico anche gli atti e documenti di cui all'articolo 16-bis, comma 1-bis, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, sono depositati esclusivamente con le modalita' previste dal comma 1 del medesimo articolo. Gli obblighi di pagamento del contributo unificato di cui all'articolo 14 del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, nonche' l'anticipazione forfettaria di cui all'articolo 30 del medesimo decreto, connessi al deposito degli atti con le modalita' previste dal periodo precedente, sono assolti con sistemi telematici di pagamento anche tramite la piattaforma tecnologica di cui all'articolo 5, comma 2, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82.

7. Ferma l'applicazione dell'articolo 472, comma 3, del codice di procedura penale, a decorrere dal giorno successivo alla data di entrata in vigore del presente decreto e sino alla data del 31 maggio 2020, la partecipazione a qualsiasi udienza delle persone detenute, internate o in stato di custodia cautelare e' assicurata, ove possibile, mediante videoconferenze o con collegamenti da remoto individuati e regolati con provvedimento del Direttore generale dei sistemi informativi e automatizzati del Ministero della giustizia, applicate, in quanto compatibili, le disposizioni di cui ai commi 3, 4 e 5 dell'articolo 146-bis del decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271.

8. Negli istituti penitenziari e negli istituti penali per minorenni, a decorrere dal giorno successivo alla data di entrata in vigore del presente decreto e sino alla data del 22 marzo 2020, i colloqui con i congiunti o con altre persone cui hanno diritto i condannati, gli internati e gli imputati a norma degli articoli 18 della legge 26 luglio 1975, n. 354, 37 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 2000, n. 230, e 19 del decreto legislativo 2 ottobre 2018, n. 121, sono svolti a distanza, mediante, ove possibile, apparecchiature e collegamenti di cui dispone l'amministrazione penitenziaria e minorile o mediante corrispondenza telefonica, che puo' essere autorizzata oltre i limiti di cui all'articolo 39, comma 2, del predetto decreto del Presidente della Repubblica n. 230 del 2000 e all'articolo 19, comma 1, del decreto legislativo n. 121 del 2018.

9. Tenuto conto delle evidenze rappresentate dall'autorita' sanitaria, la magistratura di sorveglianza puo' sospendere, nel periodo compreso tra la data di entrata in vigore del presente decreto ed il 31 maggio 2020, la concessione dei permessi premio di cui all'articolo 30-ter della legge 26 luglio 1975, n. 354, del regime di semiliberta' ai sensi dell'articolo 48 della medesima legge e del decreto legislativo 2 ottobre 2018, n. 121.

10. In deroga al disposto dell'articolo 1, comma 1, del decreto

legislativo 28 febbraio 2008, n. 35, per l'anno 2020 le elezioni per il rinnovo dei componenti del consiglio giudiziario e del consiglio direttivo della Corte di cassazione si svolgono la prima domenica e il lunedì successivo del mese di ottobre.

11. Le disposizioni del presente articolo, in quanto compatibili, si applicano altresì ai procedimenti relativi alle commissioni tributarie e alla magistratura militare.

Art. 3

Misure urgenti per contrastare l'emergenza epidemiologica da COVID-19 e contenerne gli effetti in materia di giustizia amministrativa

1. Le disposizioni di cui all'articolo 54, commi 2 e 3, del codice del processo amministrativo di cui al decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, si applicano altresì dalla data di entrata in vigore del presente decreto e fino al 22 marzo 2020. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto e sino al 22 marzo 2020, le udienze pubbliche e camerali dei procedimenti pendenti presso gli uffici della giustizia amministrativa sono rinviate d'ufficio a data successiva al 22 marzo 2020. I procedimenti cautelari, promossi o pendenti nel medesimo lasso di tempo, sono decisi, su richiesta anche di una sola delle parti, con il rito di cui all'articolo 56 del medesimo codice del processo amministrativo e la relativa trattazione collegiale è fissata in data immediatamente successiva al 22 marzo 2020.

2. Per contrastare l'emergenza epidemiologica da COVID-19 e contenerne gli effetti negativi sullo svolgimento dell'attività giurisdizionale e consultiva, a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto e fino al 31 maggio 2020, i presidenti titolari delle sezioni del Consiglio di Stato, il presidente del Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione siciliana e i presidenti dei tribunali amministrativi regionali e delle relative sezioni staccate, sentiti l'autorità sanitaria regionale e il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati della città ove ha sede l'Ufficio, adottano, in coerenza con le eventuali disposizioni di coordinamento dettate dal Presidente del Consiglio di Stato o dal Segretariato generale della giustizia amministrativa per quanto di rispettiva competenza, le misure organizzative, anche incidenti sulla trattazione degli affari giudiziari e consultivi, necessarie per consentire il rispetto delle indicazioni igienico-sanitarie fornite dal Ministero della salute, anche d'intesa con le Regioni, e le prescrizioni di cui all'allegato 1 al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 8 marzo 2020, al fine di evitare assembramenti all'interno degli uffici giudiziari e contatti ravvicinati tra le persone.

3. I provvedimenti di cui al comma 2 possono prevedere una o più delle seguenti misure:

a) la limitazione dell'accesso agli uffici giudiziari ai soli soggetti che debbono svolgervi attività urgenti;

b) la limitazione dell'orario di apertura al pubblico degli uffici o, in ultima istanza e solo per i servizi che non erogano servizi urgenti, la sospensione dell'attività di apertura al pubblico;

c) la predisposizione di servizi di prenotazione per l'accesso ai servizi, anche tramite mezzi di comunicazione telefonica o telematica, curando che la convocazione degli utenti sia scaglionata per orari fissi, e adottando ogni misura ritenuta necessaria per evitare forme di assembramento;

d) l'adozione di linee guida vincolanti per la fissazione e la trattazione delle udienze, coerenti con le eventuali disposizioni dettate dal presidente del Consiglio di Stato;

e) il rinvio delle udienze a data successiva al 31 maggio 2020, assicurando in ogni caso la trattazione delle cause rinviate entro la data del 31 dicembre 2020 in aggiunta all'ordinario carico programmato delle udienze fissate e da fissare entro tale data, fatta eccezione per le udienze e camere di consiglio cautelari, elettorali, e per le cause rispetto alle quali la ritardata trattazione potrebbe produrre grave pregiudizio alle parti; in tal caso, la dichiarazione di urgenza è fatta dai presidenti di cui al comma 2 con decreto non impugnabile.

4. Fino al 31 maggio 2020, in deroga alle previsioni del codice del processo amministrativo di cui al decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, tutte le controversie fissate per la trattazione, sia in udienza camerale sia in udienza pubblica, passano in decisione sulla base degli atti, salvo che almeno una delle parti abbia chiesto la discussione in udienza camerale o in udienza pubblica con apposita istanza da notificare alle altre parti costituite e da depositare almeno due giorni liberi prima della data fissata per la trattazione; anche nei casi in cui non sia stata richiesta la discussione, i difensori sono comunque considerati presenti a tutti gli effetti.

5. Nel caso in cui sia stata chiesta la discussione ai sensi del

comma 4, i presidenti di cui al comma 2, possono, in ragione motivata della situazione concreta di emergenza sanitaria e in deroga a quanto previsto dal codice del processo amministrativo di cui al decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, consentire lo svolgimento delle udienze pubbliche e camerali che non richiedono la presenza di soggetti diversi dai difensori delle parti mediante collegamenti da remoto con modalita' idonee a salvaguardare il contraddittorio e l'effettiva partecipazione dei difensori alla trattazione dell'udienza, assicurando in ogni caso la sicurezza e la funzionalita' del sistema informatico della giustizia amministrativa e dei relativi apparati e comunque nei limiti delle risorse attualmente assegnate ai singoli uffici. In tal caso e' assicurato congruo avviso dell'ora e delle modalita' di collegamento. Si da' atto a verbale delle modalita' con cui si accerta l'identita' dei soggetti partecipanti e la libera volonta' delle parti. Il luogo da cui si collegano magistrati, personale addetto e difensori delle parti e' considerato aula di udienza a tutti gli effetti di legge. Di tutte le operazioni e' redatto processo verbale.

6. Fino al 31 maggio 2020 le udienze pubbliche sono celebrate a porte chiuse, in deroga all'articolo 87, comma 1, del codice del processo amministrativo di cui al decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104.

7. I provvedimenti di cui ai commi 2 e 3 che determinino la decadenza delle parti da facolta' processuali implicano la rimessione in termini delle parti stesse.

8. L'adozione dei provvedimenti di cui ai commi 2 e 3 che impedisce l'esercizio di diritti costituisce causa di sospensione della prescrizione e della decadenza.

9. Ai fini del computo di cui all'articolo 2 della legge 24 marzo 2001, n. 89, nei procedimenti rinviati a norma del presente articolo non si tiene conto del periodo compreso tra la data di entrata in vigore del presente decreto e la data del 31 maggio 2020.

10. All'articolo 7, comma 4, del decreto-legge 31 agosto 2016, n. 168, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 ottobre 2016, n. 197, dopo le parole «deve essere depositata», sono inserite le seguenti: «, anche a mezzo del servizio postale,». Dalla data di entrata in vigore del presente decreto e fino al 31 maggio 2020 e' sospeso l'obbligo di cui al predetto articolo 7, comma 4.

Art. 4

Misure urgenti per contrastare l'emergenza epidemiologica da COVID-19 e contenerne gli effetti in materia di giustizia contabile

1. Le disposizioni di cui all'articolo 1 si applicano, in quanto compatibili, anche a tutte le funzioni della Corte dei conti.

2. Ferma l'applicazione delle previsioni di cui al decreto-legge 2 marzo 2020, n. 9, per contrastare l'emergenza epidemiologica da COVID-19 e contenerne gli effetti negativi sullo svolgimento delle attivita' istituzionali della Corte dei conti, a decorrere dal giorno successivo alla data di entrata in vigore del presente decreto e fino al 31 maggio 2020 i vertici degli uffici territoriali e centrali, sentita l'autorita' sanitaria regionale e, per le attivita' giurisdizionali, il Consiglio dell'ordine degli avvocati della citta' ove ha sede l'Ufficio, adottano le misure organizzative, anche relative alla trattazione degli affari, necessarie per consentire il rispetto delle indicazioni igienico-sanitarie fornite dal Ministero della salute, anche d'intesa con le Regioni, dal Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri, dal Presidente o dal Segretario generale della Corte dei conti e delle prescrizioni di cui all'allegato 1 al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 8 marzo 2020, al fine di evitare assembramenti all'interno degli uffici e contatti ravvicinati tra le persone. Per gli uffici territoriali, le misure sono adottate sentito il Segretario generale e il dirigente del servizio amministrativo unico regionale competente.

3. Per assicurare le finalita' di cui al comma 2, i vertici degli uffici possono adottare le seguenti misure:

a) la limitazione dell'accesso del pubblico agli uffici, garantendo comunque l'accesso alle persone che debbono svolgere attivita' urgenti;

b) la limitazione, sentito il dirigente competente, dell'orario di apertura al pubblico degli uffici ovvero, in via residuale e solo per gli uffici che non erogano servizi urgenti, la chiusura al pubblico;

c) la predisposizione di servizi di prenotazione per l'accesso ai servizi, anche tramite mezzi di comunicazione telefonica o telematica, curando che la convocazione degli utenti sia scaglionata per orari fissi, nonche' l'adozione di ogni misura ritenuta necessaria per evitare forme di assembramento;

d) l'adozione di linee guida vincolanti per la trattazione delle udienze o delle adunanze;

e) la celebrazione a porte chiuse delle udienze o adunanze pubbliche del controllo;

f) la previsione dello svolgimento delle udienze che non richiedono la presenza di soggetti diversi dai difensori delle parti ovvero delle adunanze che non richiedono la presenza di soggetti diversi dai rappresentanti delle amministrazioni mediante collegamenti da remoto con modalita' idonee a salvaguardare il contraddittorio e l'effettiva partecipazione all'udienza ovvero all'adunanza del controllo, anche utilizzando strutture informatiche messe a disposizione da soggetti terzi o con ogni mezzo di comunicazione che, con attestazione all'interno del verbale, consenta l'effettiva partecipazione degli interessati;

g) il rinvio d'ufficio delle udienze e delle adunanze del controllo a data successiva al 31 maggio 2020, salvo che per le cause rispetto alle quali la ritardata trattazione potrebbe produrre grave pregiudizio alle parti.

4. In caso di rinvio, con riferimento a tutte le attivita' giurisdizionali, inquirenti, consultive e di controllo intestate alla Corte dei conti, i termini in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto e che scadono entro il 31 maggio 2020, sono sospesi e riprendono a decorrere dal 1° giugno 2020.

5. Ai fini del computo di cui all'articolo 2 della legge 24 marzo 2001, n. 89, nei procedimenti nei quali le udienze sono rinviata a norma del presente articolo non si tiene conto del periodo compreso dal giorno successivo alla data di entrata in vigore del presente decreto e la data del 31 maggio 2020.

Art. 5

Clausola di invarianza finanziaria

1. Dall'attuazione delle disposizioni contenute nel presente decreto non devono derivare nuovi e maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni provvedono ai relativi adempimenti nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Art. 6

Entrata in vigore

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sara' presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addi' 8 marzo 2020

MATTARELLA

Conte, Presidente del Consiglio dei ministri

Bonafede, Ministro della giustizia

Visto, il Guardasigilli: Bonafede

Ministero della giustizia

COMUNICATO URGENTE

8 marzo 2020 ore 17.30

In data 7 marzo 2020, su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro della giustizia, è stato firmato il decreto-legge recante “*misure straordinarie ed urgenti per contrastare l'emergenza epidemiologica da covid-19 e contenere gli effetti negativi sullo svolgimento dell'attività giudiziaria*”. Il testo sarà pubblicato in Gazzetta Ufficiale nella serata di oggi ed entrerà in vigore in pari data.

Col presente comunicato s'intende fornire una prima rapida anticipazione dei contenuti del D.L., per consentire agli operatori e agli utenti del servizio giustizia di procedere immediatamente ad ogni opportuna variazione delle attività programmate.

Il Decreto legge risponde alla straordinaria necessità ed urgenza di emanare disposizioni per contrastare l'emergenza epidemiologica da COVID-19 e contenerne gli effetti negativi sullo svolgimento dell'attività giudiziaria e dell'attività connessa.

Innanzitutto, viene introdotto, con efficacia immediata, un «*periodo cuscinetto*», che va

da lunedì 9 marzo a domenica 22 marzo 2020.

In questo periodo – salve le eccezioni previste dal decreto – le udienze dei procedimenti civili e penali pendenti presso tutti gli uffici giudiziari d'Italia sono **rinviate d'ufficio a data successiva al 22 marzo 2020 e dunque non saranno tenute.**

Durante il medesimo periodo sono sospesi i termini per il compimento di qualsiasi atto dei procedimenti rinviati, ferme le eccezioni di seguito richiamate. Ove il decorso abbia inizio durante il periodo di sospensione, l'inizio stesso è differito alla fine di detto periodo.

Fanno **eccezione alla regola del rinvio d'ufficio** e quindi saranno **normalmente tenute:**

NEL SETTORE CIVILE

- 1) udienze nelle cause di competenza del tribunale per i minorenni relative alle dichiarazioni di adottabilità, ai minori stranieri non accompagnati, ai minori allontanati dalla famiglia ed alle situazioni di grave pregiudizio; nelle cause relative ad alimenti o ad obbligazioni alimentari derivanti da rapporti di famiglia, di parentela, di matrimonio o di affinità; nei procedimenti cautelari aventi ad oggetto la tutela di diritti fondamentali della persona; nei procedimenti per l'adozione di provvedimenti in materia di tutela, di amministrazione di sostegno, di interdizione, di inabilitazione nei soli casi in cui viene dedotta una motivata situazione di indifferibilità incompatibile anche con l'adozione di provvedimenti provvisori, e sempre che l'esame diretto della persona del beneficiario, dell'interdicendo e dell'inabilitando non risulti incompatibile con le sue condizioni di età e salute; nei procedimenti di cui all'art. 35 della legge 23 dicembre 1978, n. 833; nei procedimenti di cui all'articolo 12 della legge 22 maggio 1978, n. 194; nei procedimenti per l'adozione di ordini di protezione contro gli abusi familiari; nei procedimenti di convalida dell'espulsione, allontanamento e trattenimento di cittadini di paesi terzi e dell'Unione europea; nei procedimenti di cui all'articolo 283, 351 e 373 del codice di procedura civile e, in genere, in tutti i procedimenti la cui ritardata trattazione può produrre grave pregiudizio alle parti. In quest'ultimo caso, la dichiarazione di urgenza è fatta dal capo dell'ufficio giudiziario o dal suo delegato in calce alla citazione o al ricorso, con decreto non impugnabile e, per le cause già iniziate, con provvedimento del giudice istruttore o del presidente del collegio, egualmente non impugnabile;

NEL SETTORE PENALE

2) udienze di convalida dell'arresto o del fermo, udienze dei procedimenti nei quali nel periodo di sospensione scadono i termini di cui all'articolo 304 del codice di procedura penale, udienze nei procedimenti in cui sono state richieste o applicate misure di sicurezza detentive e, quando i detenuti, gli imputati, i proposti o i loro difensori espressamente richiedono che si proceda, altresì le seguenti:

- a) udienze nei procedimenti a carico di persone detenute, salvo i casi di sospensione cautelativa delle misure alternative, ai sensi dell'articolo 51-ter della legge 26 luglio 1975, n. 354;
- b) udienze nei procedimenti in cui sono state applicate misure cautelari o di sicurezza;
- c) udienze nei procedimenti per l'applicazione di misure di prevenzione o nei quali sono state disposte misure di prevenzione;
- d) udienze nei procedimenti a carico di imputati minorenni.

3) udienze nei procedimenti che presentano carattere di urgenza, per la necessità di assumere prove indifferibili, nei casi di cui all'articolo 392 del codice di procedura penale. La dichiarazione di urgenza è fatta dal giudice o dal presidente del collegio, su richiesta di parte, con provvedimento motivato e non impugnabile.

Il periodo “*cuscinetto*”, ferma restando la trattazione degli affari sopra elencati, consentirà ai dirigenti degli uffici giudiziari di aver sufficiente tempo per realizzare misure organizzative *ad hoc*, che saranno efficaci fino al 31 maggio 2020.

Attenzione, resta ferma l'applicazione delle previsioni di cui al decreto-legge 2 marzo 2020 n. 9.

Il decreto-legge contiene anche misure specifiche in materia di prescrizione e decadenza nonché attinenti al decorso dei termini nei procedimenti penali; sono anche inserite delle disposizioni specifiche per gli istituti penitenziari e gli istituti penali per minorenni.

Il decreto-legge prevede anche che, dall'8 marzo e fino al 31 maggio 2020, *negli uffici che hanno la disponibilità del servizio di deposito telematico anche gli atti e documenti di cui all'articolo 16-bis, comma 1-bis, del decreto legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, sono depositati esclusivamente con le modalità previste dal comma 1 del medesimo articolo. Gli obblighi di pagamento del contributo unificato di cui all'articolo 14 del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, nonché l'anticipazione forfettaria di cui all'articolo 30 del medesimo decreto, connessi al deposito degli atti con le modalità previste dal periodo precedente, sono assolti con sistemi telematici di pagamento anche tramite la piattaforma tecnologica di cui all'articolo 5, comma 2, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82.*

Ferma l'applicazione dell'articolo 472, comma 3, del codice di procedura penale, a decorrere dal giorno successivo alla data di entrata in vigore del presente decreto e sino alla data del 31 maggio 2020, la partecipazione a qualsiasi udienza delle persone detenute, internate o in stato di custodia cautelare è assicurata, ove possibile, mediante videoconferenze o con collegamenti da remoto, applicate, in quanto compatibili, le disposizioni di cui ai commi 3, 4 e 5 dell'articolo 146-bis del decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271.

Per quanto riguarda gli istituti penitenziari e gli istituti penali per minorenni, dal 9 marzo e sino al 22 marzo 2020, i colloqui con i congiunti o con altre persone cui hanno diritto i condannati, gli internati e gli imputati, sono svolti a distanza, mediante, ove possibile, apparecchiature e collegamenti di cui dispone l'amministrazione penitenziaria e minorile o mediante corrispondenza telefonica, che può essere autorizzata oltre i limiti della normativa vigente. Inoltre, tenuto conto delle evidenze rappresentate dall'autorità sanitaria, la magistratura di sorveglianza può sospendere, nel periodo compreso tra la data di entrata in vigore del decreto ed il 31 maggio 2020, la concessione dei permessi premio di cui all'articolo 30-ter della legge 26 luglio 1975, n. 354, del regime di semilibertà ai sensi dell'articolo 48 della medesima legge e del decreto legislativo 2 ottobre 2018, n. 121.

Le disposizioni relative alla trattazione delle udienze, in quanto compatibili, si applicano altresì ai procedimenti relativi alle commissioni tributarie e alla magistratura militare.

Il decreto-legge introduce anche misure riguardanti la giustizia contabile ed amministrativa.

Per quest'ultima, si prevede, in particolare, che si applichino dall'8 marzo 2020 e fino alla data del 22 marzo 2020, le disposizioni di cui all'articolo 54, commi 2 e 3, del codice del processo amministrativo (regime della sospensione feriale).



Tribunale di Bologna

EMERGENZA COVID-19

PER LIMITARE L'ACCESSO DEL PUBBLICO ALLA CANCELLERIA DELLA VOLONTARIA GIURISDIZIONE A PARTIRE **DALLA DATA ODIERNA E FINO AL 31/3/2020** O ALLA DATA POSTERIORE O ANTERIORE DI CESSAZIONE DELL'EMERGENZA SANITARIA, SI DISPONE CHE POSSANO ESSERE DEPOSITATI MEDIANTE ACCESSO FISICO IN CANCELLERIA SOLO I SEGUENTI ATTI:

- 1) RICORSI PER NOMINA DI AMMINISTRATORI DI SOSTEGNO E TUTORI DA PARTE DI RICORRENTI NON ASSISTITI DA UN DIFENSORE;
- 2) RICHIESTE DI CONVALIDA E PROROGA DI TRATTAMENTI SANITARI OBBLIGATORI;
- 3) RICHIESTE DI AUTORIZZAZIONE AL TRAPIANTO DI ORGANI DA VIVENTE;
- 4) AUTORIZZAZIONI DI INTERRUZIONI VOLONTARIE DI GRAVIDANZA DA PARTE DI MINORENNI;
- 5) PRESENTAZIONE DI ISTANZE DI AUTORIZZAZIONE AL COMPIMENTO DI SPESE STRAORDINARIE PER ESIGENZE SANITARIE O COMUNQUE PER L'EFFETTUAZIONE DI PRESTAZIONI SANITARIE;
- 6) PRESENTAZIONE DI ISTANZE PER AUTORIZZAZIONI AL RILASCIO DI PASSAPORTI O ALTRI DOCUMENTI VALIDI PER L'ESPATRIO DA PARTE DI RICHIEDENTI NON ASSISTITI DA DIFENSORI;

TUTTI I RICORSI E LE ISTANZE DIVERSI DA QUELLI SOPRA INDICATI AI NR. DA 1) A 6) POTRANNO ESSERE PRESENTATI DAI PRIVATI SOLAMENTE MEDIANTE PEC ALL'INDIRIZZO fallimentare.tribunale.bologna@giustiziacert.it

SI DISPONE CHE IL DEPOSITO CARTACEO DI RENDICONTI ED INVENTARI VENGA ESEGUITO IN CANCELLERIA SOLO DOPO IL 31/3/2020 O LA DIVERSA DATA COME SOPRA INDICATA;

IN ALTERNATIVA I RENDICONTI ED INVENTARI POTRANNO ESSERE SPEDITI MEDIANTE PLICO RACCOMANDATO AL SEGUENTE INDIRIZZO: *TRIBUNALE DI BOLOGNA – VOLONTARIA GIURISDIZIONE, VIA Farini n.1 , 40124 – Bologna*

GLI AVVOCATI E GLI ALTRI SOGGETTI ABILITATI AL DEPOSITO TELEMATICO DI ATTI E DOCUMENTI, VI POTRANNO PROVVEDERE ESCLUSIVAMENTE CON TALE MODALITA';

LE PERSONE CONVOCATE A COMPARIRE DAVANTI AI GIUDICI TUTELARI DOVRANNO PRESENTARSI, SALVO COMUNICHIAMO DI RIENTRARE NEL NOVERO DEI SOGGETTI CUI E' ESPRESSAMENTE RACCOMANDATO DI NON FREQUENTARE LUOGHI OVE NON SIA POSSIBILE MANTENERE UNA DISTANZA INTERPERSONALE DI ALMENO UN METRO (persone anziane, affette da patologia cronica o con multimorbilità, ovvero con stati di immunodepressione congenita o acquisita, etc.).

Bologna, 9 marzo 2020

***Il Presidente
f.to Francesco Caruso***

***Il Presidente I Sezione Civile
f.to Matilde Betti***

***Il Dirigente Amministrativo
f.to Elena Barca***



**TRIBUNALE DI BOLOGNA
IV SEZIONE CIVILE
ESECUZIONI IMMOBILIARI**

**Il Giudice delle Esecuzioni Immobiliari,
investito altresì della funzione di Giudice Istruttore per i procedimenti di
divisione giudiziale ex artt. 600 ss. c.p.c.**

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 4 marzo 2020, *«Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020 n.6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale»*,

Considerato che l'Organizzazione Mondiale della Sanità il 30 gennaio 2020 ha dichiarato l'epidemia da COVID-19 emergenza sanitaria di rilevanza internazionale ;

Visto in particolare il DECRETO-LEGGE 8 marzo 2020, n. 11 - *“Misure straordinarie ed urgenti per contrastare l'emergenza epidemiologica da COVID-19 e contenere gli effetti negativi sullo svolgimento dell'attività giudiziaria”* (20G00029) (GU Serie Generale n.60 del giorno 8/3/2020) entrato in vigore in pari data ;

Rilevato che, in ordine temporale, la prima misura del Decreto ha ad oggetto la previsione con efficacia immediata, di un *«periodo cuscinetto»*, che va da lunedì 9 marzo a domenica 22 marzo 2020, durante il quale – salve le eccezioni previste dal decreto – le udienze dei procedimenti civili e penali, pendenti presso tutti gli Uffici Giudiziari d'Italia, sono rinviate d'ufficio a data successiva al 22 marzo 2020 e dunque non saranno tenute; durante il medesimo periodo sono sospesi i termini per il compimento di qualsiasi atto compreso nei procedimenti rinviati;

Ritenuto che occorre considerare: sia la struttura del procedimento esecutivo immobiliare; sia l'ampiezza e la diversificazione delle figure professionali coinvolte;

sia la stringente connessione tra i diversi atti ed attività che vengono coordinate nel relativo ambito, anche attraverso una tempistica capaci di incidere sulla progressione delle singole fasi procedurali; sia il numero di cittadini coinvolti; è dunque, fra l'altro, per tutte le richiamate ragioni che occorre – con indifferibile urgenza – provvedere ad una riorganizzazione ben più complessa, rispetto ad una semplice sospensione ;

Ritenuto che l'intervenuta eliminazione dell'arretrato, nonché il dimezzamento del ruolo e la tempestiva fissazione – in tempi ormai ristrettissimi – delle udienze di attivazione della fase liquidativa, ex art.569 c.p.c., sono tutti elementi che consentono attualmente a questo Ufficio di decidere un idoneo differimento delle attività di liquidazione endoexecutiva, senza alterare l'efficienza del sistema e la congruità dei termini fra le diverse fasi del procedimento esecutivo: e ciò anche per un periodo più lungo rispetto alla scadenza primaria del 22 Marzo, operando così – con i necessari distinguo e gli opportuni accorgimenti – nella doverosa prospettiva di contenere in modo prudente ed efficace gli effetti negativi che dall'epidemia in corso derivano sul regolare svolgimento dell'attività giudiziaria ;

Ritenuto che – oltre a consentire l'osservanza delle norme a tutela della salute pubblica – il rinvio per un certo periodo di tempo delle attività finalizzate alla liquidazione è coerente anche con l'obiettivo intrinseco delle procedure esecutive, finalizzate pur sempre ad ottenere il massimo realizzo all'esito della vendita coattiva: invero – appunto in contrasto con tale *ratio* dello strumento forzoso – va considerato che il presente contesto di forte allarme sociale, nascente dalla progressiva diffusione del Covid 19 sul territorio nazionale, finisce per implicare un'irrimediabile alterazione nelle partecipazioni alle gare in asta immobiliare; esso si risolve quindi nel possibile inquinamento del relativo settore di mercato, determinando così un grave pregiudizio per l'effettiva competizione nella fase di liquidazione coattiva .

CHE dunque, di concerto con il Presidente della Sezione IV Civile, il G.E. così

DISPONE

- 1) La REVOCA di tutti gli esperimenti d'asta fissati tra il 9 marzo ed il 30 aprile 2020 compreso, mandando a ciascun professionista delegato alla

vendita e al custode, per quanto di rispettiva competenza, ai fini della sollecita pubblicazione del presente provvedimento sui siti di pubblicità indicati nell'ordinanza: si precisa che il calendario dei rinvii – comunque contenuti nel tempo – sarà comunicato e pubblicato in tempi brevissimi. ;

- 2) Che l'Ufficio di Coordinamento per le Vendite Delegate - sito presso il Tribunale di Bologna - non accetti più il deposito delle offerte cartacee, in relazione alle vendite di cui agli esperimenti fissati entro il periodo di cui al punto precedente; autorizza, fin da ora, il personale del suddetto Ufficio Vendite presso il Tribunale ad aprire le buste e a procedere alla restituzione delle cauzioni, mediante apposito provvedimento di restituzione firmato dallo stesso Giudice dell'Esecuzione Immobiliare. Al fine di evitare agli utenti privati il compimento di inutili attività, in esecuzione del presente provvedimento si invitano fin d'ora i custodi giudiziari titolari dei fascicoli cui si riferisce il disposto rinvio – ossia quelli con aste già fissate nel mese di MARZO E DI APRILE 2020 – ad informare celermente gli interessati all'acquisto, anche a mezzo posta elettronica, riguardo il presente provvedimento sospensivo, con la succinta indicazione che le aste/vendite saranno rinviate a data successiva che sarà sollecitamente indicata ;
- 3) Nel giorno fissato per gli esperimenti di vendita come sopra revocati, il Responsabile dell'Ufficio vendite delegate procederà alla diretta restituzione delle cauzioni, previa firma da parte dell'offerente di una quietanza per la relativa restituzione; tale fase procedimentale sarà tenuta a porte chiuse, ai sensi dell'art. 128 c.p.c., garantendo il rigoroso rispetto delle regole precauzionali igienico-sanitarie imposte a tutela della salute pubblica, in particolare nell'osservanza delle previsioni di cui al D.L. 2 marzo 2020 n. 9. Il Responsabile dell'Ufficio Vendite è, altresì, autorizzato ad una sintetica verbalizzazione delle operazioni compiute: tale verbale sarà poi oggetto di apposito provvedimento di ratifica di questo G.E.; gli avvocati, i notai delegati ex art.591/bis c.p.c., i custodi ed i delegati

contabili ex art.591/bis c.p.c., sono tutti esentati dal presenziare alla mera restituzione delle cauzioni, essendo l'udienza originaria destinata al rinvio;

- 4) Che in tutte le procedure in cui – per diserzione di offerte – non si renda necessario provvedere alla restituzione della cauzione, non vi sarà bisogno di alcuna verbalizzazione, in quanto la prosecuzione delle attività sarà disciplinata con successivo provvedimento;
- 5) Le attività custodiali – ed in particolare le visite presso gli immobili, funzionali alla loro vendita forzata – sono sospese fino al 30 aprile 2020 compreso; per tutte le attività custodiali da esercitarsi dopo il 30 aprile 2020 si richiama quanto già stabilito nel provvedimento del G.E. in data 5 marzo 2020, con particolare riferimento alle disposizioni secondo cui “ *gli ausiliari effettueranno gli accessi agli immobili – se congiunto con altri soggetti e/o comunque alla presenza del debitore o di terzi abilitati ad abitare/utilizzare l'immobile pignorato – muniti di mascherina “anti-contagio” con capacità di filtraggio approvata e raccomandata dall’Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS) identificate dall’acronimo FFP2 o FFP3 e guanti anti-microbici in lattice. Gli stessi presidi dovranno obbligatoriamente essere indossati anche dagli interessati all’acquisto durante le visite. Il rifiuto di indossare la mascherina “anti-contagio” ed i guanti anti-microbici sarà motivo di esclusione dell’interessato alla visione dell’immobile. I presidi (mascherina e guanti) verranno messi a disposizione degli utenti/visitatori direttamente dal custode giudiziario in forma gratuita. I soggetti occupanti... saranno invitati ad indossare i presidi anti-contagio”*;
- 6) In relazione alle procedure ove – pur risultando emesse le ordinanze di delega ex art. 569 c.p.c. – ancora non siano stati depositati i conseguenti avvisi di vendita, il deposito degli avvisi è sospeso fino a nuovo ordine;
- 7) E’ sospesa, fino al 22 marzo 2020 – in ossequio a quanto previsto nel D.L. 8 marzo 2020, n.11 – l’attuazione degli ordini di liberazione ex art. 560 c.p.c.;
- 8) Il presente provvedimento non sospende gli altri termini processuali, né la scadenza per il saldo prezzo dovuto quanto agli immobili già aggiudicati; relativamente al saldo prezzo, in ossequio alle misure precauzionali previste

dalle autorità competenti, si prevede espressamente che esso avvenga in modo esclusivo con strumenti informatici, inviando la contabile di avvenuto versamento ad entrambe gli indirizzi e/mail dell'Ufficio Unico Vendite (valeria.pagnini@giustizia.it e donatella.bianchi01@giustizia.it): a tale scopo, il custode nominato è tenuto ad informare tempestivamente di tali specifiche – e tassative – modalità l'aggiudicatario;

- 9) Sono sospese tutte le udienze endoesecutive relative ai procedimenti espropriativi e di divisione endoesecutiva, fissate da questo giudice fino al 22 marzo 2020: ciò con rinvio a data da destinarsi, con l'eccezione dei procedimenti cautelari – afferenti la fase cautelare (per istanza di sospensione) delle opposizioni proposte ai sensi dell'art.615 co. 2°, 617 e 619 c.p.c. – che saranno regolarmente tenuti ;
- 10) Che tutte le nomine dei Consulenti Tecnici d'Ufficio avvengano per via telematica, mediante invio del provvedimento di conferimento dell'incarico – a cui è allegato il modulo di accettazione del professionista, che dovrà a sua volta inserirlo nel fascicolo telematico – secondo quanto previsto dalla linee guida del C.S.M. datata 11 ottobre 2017, in tema di “prassi virtuose”;
- 11) Che con esclusivo riferimento all'udienza ex art, 569 c.p.c. già fissata per il 13 luglio 2020 – al fine di consentire ai professionisti nominati di rispettare i termini minimi previsti dal codice di rito, per i loro rispettivi incombenti la stessa – essa venga rinviata al 19 settembre 2020, stessi orari e medesimi incombenti;
- 12) Che vengano rinviate tutte le udienze di approvazione dei piani di riparto – delegate ex art.591/bis c.p.c. – previste nel periodo fino al 22/3/2020; nel prosieguo, per quelle successive alla data del 22 marzo – sul presupposto che la mancata presenza equivale ad approvazione dello stesso – si invitano le parti che non abbiano osservazioni al piano di riparto a non presenziare all'udienza stessa. Nel caso contrario – per l'eventualità che le parti presenti facciano invece osservazioni al piano di riparto – il delegato, come

già indicato nell'ordinanza di delega, è tenuto automaticamente a rinviare tale udienza davanti al Giudice dell'Esecuzione; si invitano, altresì, le parti processuali ad inviare il cd. "Modello H" agli esperti contabili di rispettivo incarico, trasmettendoglieli unicamente mediante strumenti informatici .

Si inserisca il presente Decreto, a cura della competente Cancelleria, nei rispetti fascicoli telematici dei procedimenti interessati dalle premesse disposizioni, oltrechè nel sito www.intribunale.net, procedendo ad affiggerlo anche nei locali dell'Ufficio Vendite Delegate presso il Tribunale ;

Si raccomanda, in considerazione dell'importanza degli interessi coinvolti, nonché dell'oggettiva gravità e complessità della situazione, la più scrupolosa osservanza del presente provvedimento e delle norme in materia .

Con riserva di ulteriori interventi ed eventuali modifiche, resi opportuni da mutamenti della situazione in esame, o da nuove disposizioni delle Autorità.

Si comunichi con urgenza al sig. Presidente del Tribunale – quale organo investito del contrasto all'emergenza epidemiologica in Sede – nonché al Consiglio dell'Ordine degli Avvocati ed al Consiglio dell'Ordine dei Commercialisti di Bologna . *Si pubblichi sul sito del Tribunale -*

Così disposto in Bologna, 8 marzo 2020

Il Giudice dell'Esecuzione Immobiliare e Giudice Istruttore
nelle procedure di divisione giudiziale ex artt.600 ss. c.p.c.

Dott. Maurizio ATZORI

Il Presidente della Sezione

Dott. Fabio FLORINI

*V°; sopraro
Il Presidente del Tribunale
Bueno*